



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Campobasso, data del protocollo

- Al Signor Presidente della
Regione Molise
CAMPOBASSO
- Al Signor Presidente del Consiglio
Regionale del Molise
CAMPOBASSO
- Al Signor Presidente della Provincia
CAMPOBASSO
- Ai Signori Sindaci e Commissario
dei Comuni della provincia
LORO SEDI
- Ai Sig.ri Commissari Liquidatori
delle Comunità Montane
LORO SEDI
- Ai Sig.ri Presidenti delle Unioni
dei Comuni
LORO SEDI
- Ai Dirigenti degli Uffici Statali
ed Enti Pubblici
LORO SEDI

e, per conoscenza

- Al Signor Questore di
CAMPOBASSO
- Al Signor Comandante Provinciale
dei Carabinieri
CAMPOBASSO
- Al Signor Comandante Provinciale
della Guardia di Finanza
CAMPOBASSO

OGGETTO: Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Propaganda elettorale e comunicazione politica.





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

In vista dello svolgimento della consultazione di cui all'oggetto, il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione sulle scadenze e sui principali adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di propaganda elettorale.

- 1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione;
- 2) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda;
- 3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili;
- 4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 4 novembre;
- 5) Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria;
- 6) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici;
- 7) Inizio del divieto di propaganda.

- 1) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a far data dalla convocazione dei comizi – **cioè dal 28 settembre 2016**, giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica - e fino alla conclusione delle operazioni di voto “è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Il Ministero dell'Interno ha precisato che “l'espressione *pubbliche amministrazioni* deve essere intesa in senso istituzionale riguardando gli organi che rappresentano le singole amministrazioni e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali possono compiere, da cittadini, attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze”.

Si fa, pertanto, affidamento sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori in carica, nella scelta delle modalità di eventuali messaggi di propaganda referendaria.

- 2) Inizio della propaganda elettorale; divieto di alcune forme di propaganda (art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 e art. 7, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Dal 30° giorno antecedente quello della votazione, e quindi da venerdì 4 novembre 2016, sono vietati:





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

- il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
- la propaganda luminosa mobile.

Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.

3) Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili (art. 7, comma 2, della legge 24 aprile 1975, n. 130).

Nel medesimo periodo, e quindi da **venerdì 4 novembre 2016**, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975.

Il Ministero dell'Interno ha rammentato al riguardo che, "in forza dell'art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (come sostituito dall'art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610), tale forma di propaganda elettorale è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi".

4) Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 4 novembre.

Si rappresenta che le manifestazioni indette per la Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, celebrata il 4 novembre – ricadente nel periodo di campagna elettorale per la consultazione in oggetto – purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti la ricorrenza medesima, non costituiscono forma di propaganda elettorale.

Conseguentemente, i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati alla propaganda referendaria.

5) Parità d'accesso ai mezzi d'informazione durante la campagna referendaria.

Dalla data di indizione del referendum, per tutto l'arco della relativa campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi d'informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di comunicare gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'emanando provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quest'ultima già consultabile online sul sito www.agcom.it.

6) Diffusione di sondaggi demoscopici, rilevazioni e simulazioni di voto da parte di istituti demoscopici.





*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Campobasso
Gabinetto*

Nei 15 giorni antecedenti la data di votazione e quindi a partire da sabato 19 novembre 2016 sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato - ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 - rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione e sugli orientamenti politici degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

Fermo restando tale divieto, è utile precisare che l'attività di tali istituti demoscopici diretta a rilevare, all'uscita dei seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, ai fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.

Ciò premesso, si rappresenta l'opportunità che la rilevazione demoscopica avvenga a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferisca in alcun modo con il regolare ed ordinato svolgimento delle operazioni elettorali.

Si ritiene, inoltre, che la presenza di incaricati all'interno delle sezioni per la rilevazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali nonché dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici di sezione, e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione, purché in ogni caso non venga turbato il regolare procedimento delle operazioni di scrutinio.

7) Inizio del divieto di propaganda (art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212).

Dal giorno antecedente quello della votazione, e quindi da sabato 3 dicembre 2016, e fino alla chiusura delle operazioni di voto, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Inoltre, nel giorno della votazione, è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

E' consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

p. IL PREFETTO t.a.
IL VICEPREFETTO VICARIO
Pigliacelli

img

